Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Corte IV
D-6168/2020

Sentenza del 15 dicembre 2020

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti

A._____, nato il (…),
B._____, nata il (…),
C._____, nato il (…),
D._____, nata il (…),
E._____, nata il (…),
F._____, nato il (…),
Afghanistan
tutti patrocinati dall'avv. Eliane Schmid,
ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 25 novembre 2020 /
N (…)

Fatti:

A.
Gli interessati, di nazionalità afgana, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 5 settembre 2020 (cfr. atti SEM 8-13).

B.
Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "*EURODAC*" i richiedenti asilo avevano già depositato due domande d'asilo pregresse in Grecia e in Slovenia rispettivamente il 21 dicembre 2018 ed il 2 settembre 2020 (cfr. atti SEM 22 e seg.).

C.
Il 18 settembre 2020 ai richiedenti asilo sono stati rilevati i dati personali (cfr. atti SEM 44-45).

D.
Il 24 settembre 2020, hanno avuto luogo i colloqui personali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) a cui sono stati sottoposti A._____, la moglie B._____ ed il figlio maggiore C._____ (cfr. atti SEM 49, 55, 56).

In tale ambito i richiedenti hanno sostanzialmente asserito di aver lasciato l'Afghanistan all'incirca tre anni prima e di essere giunti in Europa via la Grecia, paese nel quale si sarebbero intrattenuti per un anno. Dipoi, avrebbero intrapreso la via balcanica transitando da Bosnia e Croazia prima di giungere in Slovenia. In Croazia sarebbero stati oggetto di episodi di violenza e B._____ avrebbe subito un aborto spontaneo. In Slovenia le autorità avrebbero rilevato le loro impronte contro la loro volontà. Avrebbero quindi lasciato il paese dopo 10-12 giorni.

Questionati in merito ai motivi che si opporrebbero ad un loro ritorno in Slovenia, gli insorgenti hanno affermato che la loro destinazione sarebbe stata la Svizzera ove risiederebbero due altre loro figlie maggiorenni. B._____ ha sottolineato che le autorità slovene li avrebbero trattati male. C._____ ha inoltre affermato che la madre sarebbe stata maltrattata e che tale paese non è di suo gradimento.

E.
Il 24 settembre 2020, la SEM ha trasmesso alle competenti autorità slovene una richiesta di informazioni, le quali, il 26 settembre 2020, hanno confermato l'effettivo deposito di una domanda d'asilo da parte degli interessati e precisato che Grecia e Croazia si sarebbero rifiutare di riprendere in carico gli insorgenti (cfr. atto SEM 77).

F.
Su questi presupposti, il 27 ottobre 2020, la SEM ha presentato alle autorità slovene una richiesta di ripresa in carico dei richiedenti fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 78 e seg.).

G.
Il 9 novembre 2020 la Slovenia ha accettato la richiesta di ripresa in carico degli interessati in applicazione della disposizione precitata (cfr. atto SEM 85).

H.
Con decisione del 25 novembre 2020, notificata il 27 novembre 2020 (cfr. atto SEM 29), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31*a* cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento degli interessati verso la Slovenia.

I.
Il 4 dicembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 7 dicembre 2020) i richiedenti sono insorti contro la decisione dell'autorità di primo grado, postulando, in limine, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e – sino alla decisione in merito allo stesso – che venisse comunicato in via supercautelare all'autorità incaricata dell'esecuzione dell'allontanamento di astenersi dall'intraprendere tale misura; in via principale l'annullamento della decisione avversata e la trattazione nazionale della procedura d'asilo; in subordine il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione; contestualmente, la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, il tutto con protestate spese e ripetibili.

J.
L'8 dicembre 2020 il Tribunale ha sospeso in via supercautelare l'esecuzione dell'allontanamento.

Diritto:

1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2.
Giusta l'art. 33*a* cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Pertanto la procedura si svolge in italiano.

3.
Ai sensi dell'art. 111*a* cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

5.
5.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto data – in virtù della domanda d'asilo ivi depositata dai richiedenti, oltreché dell'accettazione alla loro ripresa in carico – la competenza della Slovenia per la trattazione della domanda d'asilo di cui al corrente procedimento. In questo senso, il fatto che i ricorrenti non fossero intenzionati a depositare

una domanda d'asilo in tale Paese risulterebbe ininfluente. Allo stesso modo, la presenza di figli maggiorenni in Svizzera non costituirebbe motivo per derogarvi, posto che tale categoria di persone non rientrerebbe nel novero dei famigliari ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha considerato che in Slovenia – Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) – non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti. Conseguentemente, in caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe così partire dal presupposto che i ricorrenti non sarebbero esposti a serie violazioni dei diritti dell'uomo *ex* art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3 CEDU, che non verrebbero a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non sarebbero rinviati nel loro Paese d'origine o di provenienza senza che la loro domanda d'asilo venga esaminata in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero altresì motivi che impongano di esaminare la domanda d'asilo in svizzera in applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto che l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29*a* cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) non sarebbe giustificata nella fattispecie. Anzitutto, lo stato di salute dei ricorrenti, ed in particolare di B._____ non raggiungerebbero una gravità tale da rendere inammissibile il trasferimento. La Slovenia disporrebbe in ogni caso di un'infrastruttura medica sufficiente e – in virtù della direttiva accoglienza – sarebbe tenuta a prestare cure mediche adeguate, ove fosse necessario. Oltracciò, neppure gli asseriti maltrattamenti subiti in Slovenia permetterebbero di giungere a diversa conclusione. Invero, tali allegazioni non sarebbero sostanziate da seri indizi, atti a comprovare una violazione dei diritti dei ricorrenti, della privazione di condizioni di vita dignitose o dell'assenza di protezione da parte dello Stato sloveno. D'altro canto, a mente dell'autorità inferiore, quandanche si ammettessero le violenze in parola così come raccontante,

esse costituirebbero un abuso di potere di singoli funzionari pubblici assimilabili a persecuzioni di terzi. In questo senso, essendo la Slovenia uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante oltre che disposta ed in grado di offrire una protezione adatta, i ricorrenti potrebbero farvi capo al fine di risolvere le problematiche lamentate.

5.2 Con la loro impugnativa, gli insorgenti avversano le conclusioni cui è giunta l'autorità resistente. Essi pongono innanzitutto l'accento sulla presenza in Svizzera delle loro due ulteriori figlie maggiorenni, rispettivamente sorelle, le quali sarebbero psichicamente fragili e necessiterebbero il sostegno dei genitori. Orbene, l'autorità inferiore avrebbe esaminato le suddette relazioni familiari soltanto sotto l'aspetto del Regolamento Dublino III, senza tenere conto della loro pertinenza dal profilo della clausola di sovranità ex art. 17 del Regolamento Dublino III così come dell'art. 8 CEDU (RS 0.101). Il legame tra i ricorrenti ed i famigliari residenti in Svizzera e che sarebbero stati divisi con la fuga risulterebbe stretto. I membri della famiglia sarebbero rimasti in contatto e si sarebbero per quanto possibile sostenuti a distanza, emozionalmente e finanziariamente. Se l'autorità avesse nutrito dubbi quanto all'effettività dei legami avrebbe dovuto istruire ulteriormente la questione richiamando gli atti delle figlie, posto che tali relazioni sarebbero protette dall'art. 8 CEDU alla luce anche del diritto di presenza assicurato di cui godrebbe una delle due in quanto beneficiaria di un permesso B. Omettendo di agire in tal senso, la SEM avrebbe violato il diritto di essere sentito degli insorgenti – che avrebbero a loro volta potuto pretendere di accedervi – ed il principio inquisitorio. Non affrontando l'applicabilità dell'art. 8 CEDU, la SEM avrebbe d'altro canto disatteso il diritto dei ricorrenti ad ottenere una decisione motivata. In caso di trasferimento in Slovenia la vita famigliare non sarebbe possibile, dal momento che l'altra figlia non potrebbe viaggiare all'estero senza permesso. Gli interessi privati al ricongiungimento sarebbero pertanto preminenti, conto tenuto anche dell'interesse superiore dei minori a poter godere della presenza dei fratelli maggiori e dei nipotini e viceversa. Proseguendo nella loro analisi, i ricorrenti ritengono che un rinvio in Slovenia violerebbe l'art. 3 CEDU. A loro dire, il sistema di accoglienza ivi in essere si contraddistinguerebbe per le molteplici lacune in particolare circa la possibilità di depositare una domanda d'asilo (problematica dei "push back"), le difficoltà di far capo ad un'adeguata presa a carico medica e l'insufficiente tutela dell'interesse superiore del fanciullo. Oltremodo, nel Paese in parola gli interessati sarebbero stati vittime di maltrattamenti ed obbligati a depositare una domanda d'asilo. A._____ sarebbe d'altro canto particolarmente vulnerabile per via dell'età mentre che B._____ avrebbe già subito un aborto spontaneo.

In Svizzera i ricorrenti si sarebbero dovuti sottoporre a ripetuti controlli medici. L'autorità inferiore non avrebbe peraltro verificato l'interesse superiore del fanciullo, conto tenuto che i minori rischierebbero di essere privati della necessaria presa a carico. D'altro canto, quand'anche la competenza della Svizzera non dovesse dedursi dai criteri Dublino, si giustificherebbe in ogni caso l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 29*a* cpv. 3 Oasi sulla base dell'insieme dei motivi elencati a margine.

6.
Preliminarmente occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dai ricorrenti.

6.1 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).

6.2 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione ne è inoltre corollario fondamentale. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 ; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

6.3 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune

prove a riguardo. Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (DTAF 2029 I/6 consid. 5.1).

6.4 In concreto, le doglianze mosse dai ricorrenti devono essere recisamente respinte. Come si vedrà d'appresso, le relazioni famigliari di cui gli insorgenti si sono avvalsi in corso di procedura non rientrano nel campo d'applicazione dei disposti che l'autorità è tenuta a vagliare nell'ambito di una procedura Dublino (cfr. *infra* consid. 8.3 e 12). Nel diritto di essere sentito loro concesso e più generalmente nel corso della procedura di prima istanza essi non hanno d'altro canto fatto valere alcuna situazione particolare di dipendenza che necessitasse l'altrimenti pretesa necessità di svolgere accertamenti ulteriori (cfr. in questo senso la sentenza del Tribunale F-6463/2019 del 7 settembre 2020 consid. 2.3). D'altro canto, dal momento le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento ai seinsi dei cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20) risultano indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), salvo casi particolari non si necessita che l'autorità analizzi puntualmente l'adempimento di tutte le norme protettive. Dalla strutturata argomentazione risultante dall'allegato ricorsuale si evince d'altro canto che l'assenza di riferimenti espliciti all'art. 8 CEDU non ha in alcun modo influito sui diritti di impugnazione effettiva degli insorgenti (cfr. la medesima casistica nella la sentenza F-6463/2019 precitata, consid. 3.2).

Il provvedimento impugnato non presta il fianco a critiche sotto il piano formale e merita pertanto piena tutela.

7.
Chiariti tali aspetti, occorre ora determinare se l'autorità inferiore abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata dagli insorgenti.

7.1 Giusta l'art. 31*a* cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.

7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa

o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

7.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: *take charge*) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: *take back*) – come è il caso di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

7.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

7.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

8.

8.1 Nel caso in rassegna, vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino nonché l'espressa accettazione della medesima da parte delle autorità di tale Paese (cfr. supra), la competenza della Slovenia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento dei richiedenti, risulta di principio essere data.

8.2 La questione dell'effettiva volontà quanto al deposito di una domanda d'asilo è del resto del tutto ininfluente, atteso che il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3).

8.3 La circostanza della presenza in Svizzera dei figli maggiorenni, rispettivamente fratelli, non è inoltre atta a rimettere in discussione detta competenza. Come rettamente ritenuto nella decisione avverso la quale gli insorgenti si sono aggravati, tali persone non rientrano nella nozione di "familiari" ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III. Il fatto ch'essi risiedano in Svizzera non giustifica così l'applicazione degli art. 9 e 10 del medesimo Regolamento. D'altro canto, trattandosi in concreto di una procedura di ripresa in carico, non va di norma effettuato un nuovo esame dello Stato membro competente secondo il capo III, di cui tali disposizioni sono parte integrante (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2; DTAF 2012/4 consid. 3.2; sentenza del Tribunale D-2954/2019 del 18 luglio 2019 consid. 5).

9.

9.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III).

9.1 La Slovenia è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Slovenia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della pro-

pria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]) (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale F-663/2020 del 18 febbraio 2020).

9.2 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

9.3 Orbene, nel caso di specie, il Tribunale rileva anzitutto, circa i presunti maltrattamenti subiti da parte delle autorità slovene, che le dichiarazioni dei ricorrenti si riducono in mere affermazioni di parte, non suffragate da alcun elemento concreto, e pertanto inadeguate a sovvertire la giurisprudenza testé enucleata. Parimenti, neppure dal rapporto di Amnesty International denominato "*Slovenia: Push-backs and denial of access to asylum*" e richiamato in sede ricorsuale, è possibile desumere circostanze suscettibili di confutare la summenzionata presunzione. In verità, quest'ultimo affronta la cosiddetta problematica dei respingimenti delle persone che entrano illegalmente in Slovenia e vengono fermate e rinviate alla frontiera con la Croazia, impedendo loro di depositare una domanda d'asilo. Ebbene, viene da sé che i ricorrenti non rientrino in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo in Slovenia, come del resto confermato dalle autorità del Paese medesimo. Per il resto, anche prendendo in considerazione le ulteriori argomentazioni articolate nel gravame dai ricorrenti, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. In tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Slovenia esporrebbe effettivamente i ricorrenti al rischio di vedere insoddisfatti i loro bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza. Infine, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Slovenia non rispetterebbe il principio di non-respingimento

rinviando i ricorrenti in un Paese dove la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbero di essere costretti a recarsi in un Paese di tal genere.

Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

10.
10.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

10.1 Ai sensi dell'art. 29*a* cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. *ibidem*; sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4).

10.2 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

11.
11.1 Poste tali premesse, è quindi ora innanzitutto necessario determinare

se le evenienze esposte dai ricorrenti siano atte a rendere il loro trasferimento verso la Slovenia contrario all'art. 3 CEDU.

11.2 La CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

11.3 All'occorrenza, dagli atti all'inserto non è possibile desumere, per nessuno dei ricorrenti, uno stato di salute cagionevole a tal punto da essere messo gravemente e irrimediabilmente a rischio da un trasferimento verso la Slovenia. Dipoi, gli insorgenti possono essere rinviati in quest'ultimo Paese giacché non vi sono motivi di dubitare che l'autorità preposta comunichi se del caso allo Stato in questione la loro situazione medica e le misure di accompagnamento necessarie (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III). Da ultimo, per le ragioni già esposte (cfr. *supra* consid. 9.2) gli asseriti maltrattamenti subiti in Slovenia, non mutano tale conclusione.

12.

12.1 Tra le norme imperative di cui sopra rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5), secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e il cui scopo è segnatamente quello di proteggere le relazioni con la famiglia nucleare, in particolare con il coniuge ed i figli minori (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1, sentenza del Tribunale D-2393/2019 del 22 maggio 2019).

12.2 Seppure detto disposto, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1).

La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Un'ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.

12.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima sia beneficiaria di un diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 137 I 351, consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Occorre tuttavia sottolineare che tale prassi giurisprudenziale è stata elaborata nell'ambito dei casi di rifiuto del rinnovo di permessi soggiacenti alla legislazione ordinaria sugli stranieri ed è trasponibile solo con le dovute riserve nell'ambito delle fattispecie riguardanti i meccanismi del Regolamento Dublino III (cfr. in questo senso segnatamente sentenze del Tribunale E-8349/2015 del 23 agosto 2017 consid. 5.2, E-2457/2016 del 9 maggio 2016 consid. 3.2; D-7410/2014 e D-7547/2014 du sel 24 agosto 2015, consid. 7.7, E-6169/2014 e E-6167/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3 ; MONNET JEAN-PIERRE, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles, 2015, pag. 433). Sono protetti, principalmente, i rapporti tra i coniugi nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. sentenza CorteEDU – Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50).

12.4 Al contrario, nell'ambito del campo d'applicazione dell'art. 8 CEDU, le relazioni tra genitori e figli maggiorenni possono essere considerate solo eccezionalmente, ossia quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza CorteEDU – Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010, § 46). A medesima soluzione si giunge anche considerando l'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, che pure i ricorrenti non censurano e secondo il cui

tenore “laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall’assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall’assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d’origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto”. Da questa formulazione si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l’esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un’assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un’assistenza e di un’attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5).

12.5 Ora, nel caso che ci occupa, trattandosi di una relazione tra i ricorrenti ed i loro figli, rispettivamente fratelli, maggiorenni, essa non rientra di principio nel campo d’applicazione dell’art. 8 CEDU. Inoltre, non si può a giusto titolo ritenere che “*sia stata dimostrata una l’esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali*” (cfr. sentenza CorteEDU – A.W. Khan c, Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32). Certo, sulla base della documentazione prodotta in sede ricorsuale si evince che la figlia maggiorenne G._____ è stata in trattamento presso un ambulatorio per questioni psichiche. Nulla però viene detto quanto alla gravità delle patologie in essere né altrimenti viene segnalato un particolare legame di dipendenza dalla psicologa che ha emesso il certificato medico. Secondo le stesse allegazioni ricorsuali, quest’ultima risulta del resto sposata e può pertanto appoggiarsi sul coniuge in caso di necessità. Anche l’avanzato stato di gravidanza dell’altra figlia, H._____, non è ad esso solo bastevole per rientrare nelle casistiche contemplate dalla giurisprudenza topica. Entrambe le figlie risiedono d’altro canto in Svizzera sin dal 2015 (cfr. ricorso, all. 4 e 5) mentre i qui ricorrenti hanno lasciato l’Afghanistan nel 2017, di modo che, il legame famigliare risulta essersi interrotto già da diversi anni. Da ultimo, gli stessi ricorrenti non risultano trovarsi in una situazione valetudinaria tale da necessitare un sostegno continuativo da parte dei famigliari residenti in Svizzera. Invero, solo B._____ pare soffrire di alcune problematiche psichiche, peraltro non

severe. Essa dispone del resto già di ampio nucleo famigliare su cui appoggiarsi. In buona sostanza ed a prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, i ricorrenti non hanno presentato alcuna prova concreta né alcun mezzo di prova convincente atto a dimostrare che il loro trasferimento pregiudichi un'assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale fornito dai membri della famiglia che soggiornano in Svizzera, rispettivamente che essi stessi necessitino di beneficiare di una tale assistenza. Gli insorgenti hanno d'altro canto affermato di essere sin qui riusciti a darsi manforte a distanza e nulla lascia intendere che non possano continuare a farlo anche in futuro in caso di necessità (cfr. ricorso, pag. 5)

13.

13.1 In definitiva, gli interessati non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura o all'interesse superiore sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107) in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia. I presupposti per appellarsi all'art. 8 CEDU non sono inoltre in concreto riuniti. Pertanto, non v'è un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Nemmeno le condizioni previste dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III risultano date.

13.2 Infine, come già sopra considerato (cfr. *supra* consid. 6.3), nel caso in disamina non sussistono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento in merito all'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29*a* cpv. 3 OAsi 1. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.

13.3 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle succitate norme da parte della Svizzera, la Slovenia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.

14.

Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo degli insorgenti, in applicazione dell'art. 31*a* cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Slovenia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che essi non possiedono

un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

15.
In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

16.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento degli interessati dalla Svizzera verso la Slovenia, confermata.

17.
Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale l'8 dicembre 2020 decadono con la presente decisione finale (cfr. SEILER HANSJÖRG, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2ª ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

18.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali risulta senza oggetto.

19.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripeti-bili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Tuttavia, potendo il Tribunale partire dall'assunto che gli insorgenti siano indigenti e non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria e non sono prelevate spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

20.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbando-

nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3.
Non si prelevano spese processuali.

4.
Questa sentenza è comunicata agli insorgenti, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il presidente del collegio:	Il cancelliere:
Daniele Cattaneo	Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: